



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

COMMISSARIO LIQUIDATORE EX U.S.L. BA/9

N.	0008
del	29 OTT. 2021

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari – Giudizio R.G. n. 1608/2015. Sentenza n. 1439/2020. Determinazioni.

Il Direttore Generale ASL BA
nella qualità di
Commissario Liquidatore ex U.S.L. Ba/9

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato in data 13.11.1998, il sig. D.M.S., in proprio e quale procuratore speciale di D.M.G. e D.M.L., nonché D.M.F. e D.M.M., in qualità di eredi della sig.ra A.I., per tramite dell'avv. Antonio D'Ambrosio, chiedevano al Tribunale di Bari la condanna della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, della AUSL BA/4 e della Regione Puglia, in solido, al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, *iure proprio e iure hereditatis*, quale conseguenza di emotrasfusioni a cui la sig.ra A.I. fu sottoposta in data 23.03.1983 presso l'Ospedale Consorziale Policlinico di Bari;

- la AUSL BA/4 si costituiva in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo comunque di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice Ina Assitalia, la quale a sua volta ribadiva la sussistenza della sola legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria; non si costituiva in giudizio la Regione Puglia;
- successivamente era chiamata in causa e si costituiva in giudizio la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, per tramite di avvocato interno, eccependo la carenza di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto azionato e l'insussistenza del nesso di causalità;
- con sentenza parziale n. 609/2013, il Tribunale adito estrometteva dal giudizio la AUSL BA/4 e la sua compagnia assicurativa, Ina Assitalia, sicché la causa proseguiva nei confronti della Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 e della contumace Regione Puglia;
- con sentenza n. 3928/2014, il GU del Tribunale di Bari, dott. Michele Campanale, rigettava le domande proposte dagli eredi della sig.ra A.I. e compensava le spese di lite;
- con atto di citazione in appello notificato in data 09.10.2015 gli eredi della sig.ra A.I. impugnavano la suddetta sentenza e chiedevano l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata in prime cure; si costituivano in giudizio la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9 e la Regione Puglia, entrambe eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del credito risarcitorio e, nel merito, l'infondatezza della domanda;
- con sentenza n. 1439/2020 del 3.7.2020, la Corte d'Appello di Bari accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto dai sigg. D.M.S., D.M.G., D.M.L., D.M.F. e D.M.M., in proprio e quali eredi della sig.ra A.I., e così provvedeva:
 1. condannava la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/9 e la Regione Puglia, in solido tra loro, a pagare: a) in favore degli appellanti D.M.S., D.M.G., D.M.L., D.M.F. e D.M.M., quali eredi di A.I., la complessiva somma di € 5.533,07, calcolata all'attualità, da ripartirsi tra i coeredi appellanti secondo le rispettive quote ereditarie, a titolo di risarcimento del danno *iure hereditatis*, oltre agli interessi legali compensativi sulla somma devalutata alla data del 01.01.1985 e poi annualmente rivalutata, secondo i criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione con sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 1712 del 1995, con gli ulteriori interessi legali moratori sull'importo come sopra calcolato, dalla data della sentenza al soddisfo; b) in favore di D.M.S. la somma di € 300.000,00, all'attualità, e in favore di D.M.G., D.M.L., D.M.F. e D.M.M. la somma di € 200.000,00 ciascuno, all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale *iure proprio*, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del 10.05.1988 e poi annualmente rivalutata, secondo i criteri come sopra riportati, con gli ulteriori interessi legali moratori sull'importo come sopra calcolato, dalla data della sentenza al soddisfo;
 2. condannava la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/9 e la Regione Puglia, in solido tra loro, a rimborsare al procuratore anticipatorio degli appellanti le spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi € 22.915,00, di cui € 161,00 per esborsi ed € 22.754,00 per compenso professionale, e, per il secondo grado, in complessivi € 20.301,20, di cui € 2.556,00 per esborsi ed € 17.745,20 per compenso professionale, oltre – per entrambi i gradi di giudizio – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge, unitamente al rimborso integrale delle spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado.
- la suddetta sentenza, notificata in data 02.10.2020, non era impugnata dalle parti, in quanto conforme ai principi enucleati dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità sanitaria relativa al contagio da virus HBV, HCV ed HIV a seguito di emotrasfusione (Cass. ord. 7884/18) oltre che in tema di decorrenza degli interessi dal fatto lesivo (Cass. ord. 8766/18 e ord. 17421/19), e passava in giudicato.

DATO ATTO CHE

- il sig. D.M.S. decedeva in data 03.03.2020, giusta copia di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli eredi, e che pertanto la quota a lui spettante dev'essere ripartita tra gli altri eredi in parti uguali.

CONSIDERATO CHE

- con nota pec del 07.10.2020, acquisita al prot. az. n. 143316/2020 di pari data, la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - relazionava sulla sentenza di secondo grado, in particolar modo sull'assenza di margini di impugnazione della stessa e, con nota pec del 21.10.2020, acquisita al prot. az. n. 151957/2020, chiedeva alla Gestione Liquidatoria della ex USL BA/9 di procedere alla liquidazione anche della quota della Regione Puglia, considerata l'impossibilità della stessa di procedere al pagamento in tempi rapidi, con esposizione ad eventuali procedure esecutive, con aggravio di spese;
- con nota pec del 08.10.2020, acquisita al prot. az. n. 144209/2020, la SBL trasmetteva il conteggio delle somme dovute all'avv. Antonio D'Ambrosio, procuratore costituito per gli eredi, il quale, con nota pec del 15.01.2021, in nome e per conto dei suoi assistiti, giusta procura alle liti in atti, accettava il conteggio e trasmetteva:
 - a) certificato storico di famiglia;
 - b) copia della dichiarazione sostitutiva di morte del sig. D.M.S., vedovo della sig.ra A.I., e del rilascio testamento in favore degli eredi;
 - c) copia di verbale di pubblicazione del testamento olografo, con cui il sig. D.M.S. disponeva che, alla sua morte, le somme riconosciute dalla Corte d'Appello di Bari dovevano essere ripartite tra i suoi eredi, sigg. D.M.G., D.M.L., D.M.F. e D.M.M. e del sig. D.M.I.;
 - d) copia dei documenti d'identità dei sigg. D.M.G., D.M.L., D.M.F. e D.M.M. e del sig. D.M.I.;
 - e) copia dei codici IBAN dei c/c intestati agli eredi, sigg. D.M.G., D.M.L., D.M.F. e D.M.M.;
 - f) proforma di fattura, relativa alle spese processuali, emessa in favore degli eredi;
- con nota pec del 29.01.2021, acquisita al prot. az. n. 17435/2021 del 08.02.2021, l'avv. D'Ambrosio trasmetteva alla SBL l'autorizzazione del sig. D.M.I. ad accreditare le somme a lui dovute sul c/c intestato al sig. D.M.F.

Pertanto, al fine di evitare aggravii di spesa di esecuzione per la Gestione Liquidatoria ex USL BA/9, appare necessario procedere alla liquidazione, in favore degli eredi e dell'avv. distrattario Antonio D'Ambrosio, delle somme riconosciute dalla Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 1439/2020, come di seguito specificato:

a) quota del sig. D.M.S. (da ripartirsi tra gli eredi):

- | | |
|--|--------------|
| – risarcimento <i>iure hereditatis</i> del danno non patrimoniale (€ 5.533,07 x 1/3) | € 1.844,36 |
| – interessi legali calcolati su somma devalutata a gennaio '85
e via via rivalutata al 31.07.2020 | € 1.747,37 |
| – risarcimento <i>iure proprio</i> del danno non patrimoniale | € 300.000,00 |
| – interessi legali calcolati su somma devalutata a maggio '88
e via via rivalutata al 31.07.2020 | € 262.730,20 |
| – interessi legali dal 01.08.2020 | € 54,32 |
| – totale complessivo | € 566.376,25 |

di cui, per quota di spettanza:

- € 113.275,25 in favore della sig.ra D.M.G;
- € 113.275,25 in favore della sig.ra D.M.L;
- € 113.275,25 in favore del sig. D.M.F.;
- € 113.275,25 in favore del sig. D.M.M.;
- € 113.275,25 in favore del sig. D.M.I.;

b) in favore degli eredi:

- | | |
|--|----------------|
| - risarcimento <i>iure hereditatis</i> del danno non patrimoniale (€ 5.533,07 x 2/3) | € 3.688,71 |
| - interessi legali calcolati su somma devalutata a gennaio '85
e via via rivalutata al 31.07.2020 | € 3.494,74 |
| - risarcimento <i>iure proprio</i> del danno non patrimoniale | € 800.000,00 |
| - interessi legali calcolati su somma devalutata a maggio '88
e via via rivalutata al 31.07.2020 | € 700.613,91 |
| - interessi legali dal 01.08.2020 | € 144,56 |
| - totale complessivo | € 1.507.941,92 |

di cui, per quota di spettanza:

- € 376.985,48 in favore della sig.ra D.M.G;
- € 376.985,48 in favore della sig.ra D.M.L;
- € 376.985,48 in favore del sig. D.M.F.;
- € 376.985,48 in favore del sig. D.M.M.;

c) in favore del procuratore costituito:

- | | |
|---|-------------|
| - competenze legali (€ 22.754,00 + € 17.745,20) | € 40.499,20 |
| - rimborso forfettario al 15% | € 6.074,88 |
| - totale imponibile | € 46.574,08 |
| - Cap al 4% | € 1.862,96 |
| - totale parziale | € 48.437,04 |
| - Iva al 22% | € 10.656,15 |
| - spese borsuali (€ 161,00 + € 2.556,00) | € 2.717,00 |
| - totale lordo | € 61.810,19 |
| - ritenuta d'acconto al 20% | € 9.314,82 |
| - totale netto | € 52.495,37 |

Il Funzionario istruttore dott.ssa Anastasia Magurano

Il Responsabile del Procedimento avv. Gaetano Caputo

Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta

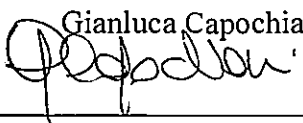
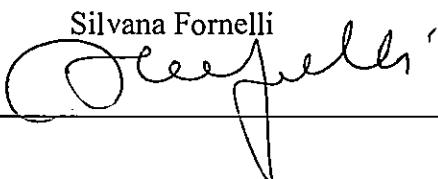
Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

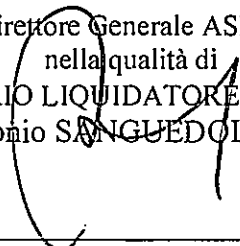
Assunto quanto in premessa,

- di prendere atto della sentenza n. 1439/2020 della Corte d'Appello di Bari e, per l'effetto:
- di liquidare e conseguentemente pagare in favore degli eredi della sig.ra A.I. e, per quota ereditaria, in favore degli eredi del sig. D.M.S. la complessiva somma di € 2.074.318,17, così ripartita:
 - € 490.260,73 (€ 113.275,25 + € 376.985,48) in favore della sig.ra D.M.G.;
 - € 490.260,73 (€ 113.275,25 + € 376.985,48) in favore della sig.ra D.M.L.;
 - € 490.260,73 (€ 113.275,25 + € 376.985,48) in favore del sig. D.M.F.;
 - € 490.260,73 (€ 113.275,25 + € 376.985,48) in favore del sig. D.M.M.;
 - € 113.275,25 in favore del sig. D.M.I.;
- di disporre che i suddetti pagamenti avvengano mediante accredito sui c/c intestati ai sigg. D.M.G., D.M.L., D.M.F. e D.M.M., le cui coordinate erano comunicate dall'avv. Antonio D'Ambrosio con nota pec del 15.01.2021, e mediante accredito, sul c/c del sig. D.M.F., della somma spettante al sig. D.M.I., come da autorizzazione trasmessa dall'avv. D'Ambrosio con nota pec del 02.02.2021, acquisita al prot. az. n. 17435/2021 del 08.02.2021;
- di liquidare, in favore dell'avv. Antonio D'Ambrosio, la complessiva somma di € 61.810,19, al lordo delle ritenute erariali, di cui € 1.862,96 per Cap al 4% ed € 10.656,15 per Iva al 22%, e conseguentemente pagare in favore dello stesso la complessiva somma di € 52.495,37, al netto della ritenuta d'acconto di € 9.314,82, giusta fattura proforma emessa dal professionista in favore degli eredi della sig.ra A.I.;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare il suddetto pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa complessiva di € 2.136.129,36 (€ 566.376,25 + € 1.507.941,92 + € 61.810,19), riveniente dal presente provvedimento venga attinta dal "Fondo rischi per le Gestioni Liquidatorie", come accantonata in sede di chiusura dell'Esercizio Finanziario relativo al Bilancio anno 2015;
- di trasmettere il presente provvedimento agli eredi dei sig.ri A.I. e D.M.S., per tramite dell'avv. Antonio D'Ambrosio, al suo indirizzo di posta elettronica certificata, ed alla Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla SBL copia del mandato di pagamento esitato, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani 	Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli 
---	--

Il Segretario


Il Direttore Generale ASL BA
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/9
Antonio SANGUEDOLCE


**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2021**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....

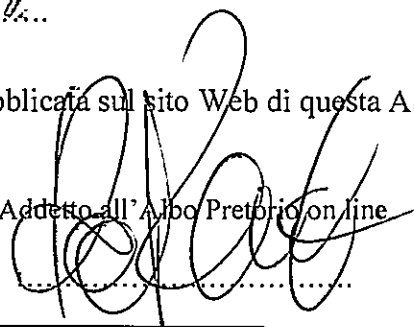
SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. 0007...

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL
BA in data 2 NOV 2021.....

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

Bari: 2 NOV 2021



Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli
adempimenti di competenza.